



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI

Adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/07/2013

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi

Titolo II TARIFFE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 7 Costo di gestione e piano finanziario
- Art. 8 Determinazione della tariffa
- Art. 9 Articolazione della tariffa
- Art. 10 Maggiorazione
- Art. 11 Tributo ambientale
- Art. 12 Tributo giornaliero
- Art. 13 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 14 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Superficie imponibile

Titolo III ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 17 Esclusioni
- Art. 18 Rifiuti speciali non assimilati
- Art. 19 Riduzioni di tariffa
- Art. 20 Riduzioni per la raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 21 Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art. 22 Esenzioni
- Art. 23 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni
- Art. 24 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Titolo IV DICHIARAZIONI

- Art. 25 Dichiarazioni
- Art. 26 Inizio, cessazione e variazione

Titolo V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 27 Funzionario responsabile
- Art. 28 Accertamento, controllo e recupero
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Riscossione e versamenti
- Art. 31 Riscossione coattiva
- Art. 32 Conguagli, compensazioni e rimborsi
- Art. 33 Versamenti e rimborsi di modesta entità
- Art. 34 Interessi
- Art. 35 Rateizzazione
- Art. 36 Diritto di interpello
- Art. 37 Contenzioso

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 39 Applicazione
- Art. 40 Clausola di adeguamento

Allegato "A"

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune l'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, con L. 214/2011 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dall'apposito regolamento comunale adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2000, in conformità alla normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare per i criteri quali quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere data anche da

dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano riduzione o esonero dal tributo, salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 5 del presente regolamento.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possessa, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il tributo è dovuto in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le abitazioni di residenza il tributo si considera dovuto da uno dei soggetti residenti, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 2.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. In caso di subaffitto il tributo è dovuto dal primo affittuario.

Titolo II

TARIFFE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7

Costo di gestione e piano finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentirne l'adozione prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente nonché le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a. nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato, lo scostamento viene riportato per intero;

- b. nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato, lo scostamento viene riportato per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi nonché alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono determinate sulla base dei costi evidenziati nel piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana ed approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Entro lo stesso termine, il Consiglio Comunale delibera annualmente, ai sensi dell'art. 14, commi 9 e 11 del D.L. 201/2011, le tariffe per ogni singola categoria d'utenza. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
3. Fermo restando la copertura integrale dei costi del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, D.L. 201/2011 attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in relazione:
 - a. ai proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;
 - b. al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente;
 - c. all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
4. Per la riduzione di cui al comma precedente la determinazione e la quantificazione sono stabilite in sede di approvazione della delibera tariffaria.

Art. 10

Maggiorazione

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di legge, si applica una maggiorazione standard in misura pari a 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Il Consiglio Comunale può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in base alla tipologia dell'immobile ed alla zona ove è ubicato, in sede di determinazione annuale della tariffa.
2. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 201/2011.

Art. 11

Tributo ambientale

1. Al tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sul solo importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 10.
3. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità del tributo sui rifiuti ed il Comune sarà tenuto a riversare, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, il relativo gettito all'Amministrazione Provinciale.

Art. 12

Tributo giornaliero

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria di utenza corrispondente o più affine, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, rapportata ai giorni di occupazione.
4. Alla tariffa giornaliera si applica altresì il tributo ambientale di cui all'art. 11 del presente regolamento.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Cosap), con le modalità previste per lo stesso.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del Cosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato alla tesoreria comunale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 13

Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007 (convertito dalla L. 31/2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14

Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nell'allegato A al presente regolamento sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi

maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alle superfici utilizzate.
6. I box e i posti auto sono compresi nelle utenze non domestiche ed inseriti nella categoria 3.

Art. 15

Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo del tributo di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di due, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente e/o verifica da parte del Comune;
 - c. per le abitazioni non occupate da persone o cose ma collegate alle utenze di rete la tariffa si calcola, previa istanza di parte, con riferimento a un occupante;
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo superiore a dodici mesi. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
3. Al fine del computo dei componenti, il soggetto passivo del tributo è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad esempio colf, badanti ecc.).
4. Le cantine sono ricomprese nelle utenze domestiche, la tariffa è determinata sulla base di due componenti.

Art. 16

Superficie imponible

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 6 per il regime transitorio, la superficie imponible è determinata come segue:
 - a. per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la superficie imponible è pari all'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;
 - b. per gli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e le aree scoperte la superficie imponible è quella calpestabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n 138/1998.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulta rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a m 0,50.

Titolo III **ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 17 **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo:
 - a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e locali simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. piscine e campi sportivi (compresi maneggi, piste di pattinaggio, palestre, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, aree destinate al pubblico, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c. unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d. locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata, e limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
 - e. immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
 - f. aree impraticabili o in stato di abbandono;
 - g. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o che siano esclusi per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
4. Sono esclusi dal tributo gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi degli artt. 25 e 26 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione.

Art. 18

Rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 30%. Restano esclusi dalla riduzione forfetaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati.
3. La riduzione di superficie di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In tal caso, a richiesta, che deve avere luogo entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i contribuenti sono tenuti a fornire, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale, ecc.).

Art. 19

Riduzioni di tariffa

1. Per le utenze domestiche, previa istanza di parte, si applica la riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 gg., la tariffa complessiva è ridotta del 30%.
3. Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) in Kg/mq anno massimo della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza dovrà essere presentata la documentazione attestante l'effettivo avvio al recupero. La riduzione di cui al presente comma non si applica ai rifiuti di imballaggio ed ai rifiuti speciali assimilati per i quali il servizio pubblico ha attivato i circuiti di raccolta differenziata sul territorio comunale.
4. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa complessiva è dovuta nella misura sotto indicata, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:
 - a. in misura pari al 30% della tariffa complessiva se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 251 m e non supera 1.000 m;
 - b. in misura pari al 20% della tariffa complessiva se la distanza è compresa tra 1.001 m e 3.000 m;

- c. in misura pari al 10% della tariffa complessiva se la distanza supera 3.000 m.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 20

Riduzioni per la raccolta differenziata utenze domestiche

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione al tributo, una riduzione. Le modalità e la quantificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Le due agevolazioni sono cumulabili e si applicano al tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 21

Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale del tributo dovuto da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. I requisiti necessari per ottenere tale contributo sono i seguenti:
 - a. essere persone sole o riunite in nuclei familiari, con reddito complessivo pari alla pensione sociale o minima erogata dall'INPS;
 - b. il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente dal Comune;
 - c. non essere proprietari di beni immobili, con l'esclusione dell'immobile di residenza, o di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.
3. La verifica della sussistenza del complesso dei suddetti requisiti è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.
4. Le somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 22

Esenzioni e agevolazioni

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
2. Le somme relative a tali esenzioni ed agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23

Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo

messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a partire dal bimestre successivo all'evento se la relativa richiesta è presentata entro 60 giorni dall'evento stesso o è contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Se la richiesta è presentata oltre 60 giorni dall'evento, l'applicazione decorre dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 24

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Titolo IV DICHIARAZIONI

Art. 25

Dichiarazioni

1. Le persone fisiche o giuridiche e gli enti che possiedono, occupano o detengono locali o aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.
2. La dichiarazione, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento del tributo ed essere presentata direttamente al Comune o inviata allo stesso, anche via fax, o per via telematica allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della dichiarazione presso gli sportelli viene rilasciata apposita ricevuta. Qualora la dichiarazione sia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale, nel caso di invio via fax o per via telematica, si considera presentata nella data di ricezione della stessa da parte del Comune.
3. I dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione sono:
 - a. persone fisiche:
 1. dati identificativi del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 2. PEC se disponibile;
 - b. persone giuridiche o enti:
 1. dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 2. dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita iva, scopo sociale od istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA);
 3. PEC;
 - c. per l'immobile oggetto della dichiarazione è obbligatorio indicare:
 1. ubicazione, numero civico e numero dell'interno, esponente ove esistente e scala, superficie e destinazione d'uso degli immobili e/o aree dichiarati;
 2. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali, oppure data di variazione o cessazione;
 3. identificativi catastali.

4. Per le utenze domestiche, ove dimorino soggetti non residenti anagraficamente, il soggetto passivo del tributo deve dichiararne il numero e i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune dichiarazione su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
6. Le variazioni che intervengono nel corso dell'anno sugli elementi che agiscono direttamente sul tributo, ad esclusione di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
7. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Genova vale anche ai fini del tributo come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L'eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.
8. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri con vincolo di solidarietà.

Art. 26

Inizio, cessazione e variazione

1. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui perdura il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e delle aree.
2. L'applicazione del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
3. Per le utenze domestiche l'occupazione si presume, in caso di residenza anagrafica, dalla data di acquisizione della residenza stessa, in caso contrario dalla data del contratto di locazione ovvero dall'occupazione di fatto.
4. Per le utenze non domestiche l'occupazione di locali o aree si presume dalla data indicata sulla concessione o sull'autorizzazione di inizio attività ovvero dal contratto di locazione o comunque dall'occupazione di fatto.
5. La cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione nel corso dell'anno decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini previsti dall'art. 25, comma 5 del presente regolamento.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento il tributo non è dovuto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. Qualora l'utente dimostri, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta cessazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante, la tariffa non è dovuta dal bimestre successivo alla data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del dovuto, in particolare sulle superfici e/o sulle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal bimestre successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 25, comma 6 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dal bimestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Titolo V

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può richiedere informazioni al contribuente e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.

Art. 28

Accertamento, controllo e recupero

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione del tributo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può, tra l'altro:
 - a. inviare questionari al contribuente;
 - b. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 29, comma 4 del presente regolamento.
4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.
5. L'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione.
6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di denunce infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art. 29.
7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.

8. In materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
10. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
11. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) può considerare la superficie assoggettabile quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998.

Art. 29 **Sanzioni**

1. In base a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b. 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b. 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
4. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 37 dell'art. 14 D.L. 201/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 250,00 euro.
5. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 37 dell'art. 14 D.L. 201/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, lettera b. e 3 lettera b. sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D.Lgs. 472/1997, nonché dall'art. 2 del D. Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, lettera a. e 3 lettera a., la sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento.
8. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del

quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.

Art. 30

Riscossione e versamenti

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento, le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi se dovuti, tributo provinciale e maggiorazione.
2. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
3. Il pagamento in un'unica soluzione può essere effettuato entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli potranno essere effettuati anche nell'anno successivo.
5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.
6. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
7. Il pagamento del tributo è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.
8. In caso di eventi di carattere eccezionale, in grado di ostacolare il regolare adempimento degli obblighi in materia di tributi locali, il Comune può, per gli incassi di propria competenza, prevedere proroghe delle scadenze.
9. Le rate che scadono in un giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.

Art. 31

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 32

Conguagli, compensazioni e rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso verrà effettuato dal Comune entro i termini di legge.
- 2-bis L'utente può comunque richiedere la compensazione delle somme versate e non dovute con le somme dovute alle successive scadenze.
3. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 33

Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento in via ordinaria del tributo se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto

per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Tale disposizione non si applica alla tariffa giornaliera.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo è riferito ad ogni singola annualità.
3. Gli importi minimi relativi all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti sono quelli definiti dall'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012.

Art. 34

Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della L. 296/2006.

Art. 35

Rateizzazione

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. valutazione della morosità pregressa del richiedente;
 - b. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta, comunque, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - c. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c. il debito non può più essere rateizzato.
6. La rateizzazione di cui al presente articolo non si applica alla quota relativa alla maggiorazione prevista dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 36

Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, anche a mezzo PEC, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione del tributo di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa e dai regolamenti in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma 1.

Art. 37

Contenzioso

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al tributo si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Titolo VI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2013 la riscossione del tributo sarà suddivisa in tre rate per le utenze domestiche ed in quattro rate per le utenze non domestiche;
2. Le prime rate sono calcolate prendendo a riferimento le tariffe ed i criteri deliberati per TIA per l'anno 2012 e sono versate a titolo di acconto, con le seguenti scadenze definite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013:
 - utenze non domestiche
 - scadenza prima rata 21 luglio 2013
 - scadenza seconda rata 16 settembre2013
 - scadenza terza rata 15 ottobre 2013
 - utenze domestiche
 - scadenza prima rata 31 luglio 2013
 - scadenza seconda rata 30 settembre2013
3. Per l'anno 2013 è possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza 21 luglio per le utenze non domestiche e 31 luglio per le utenze domestiche;
- 3-bis Per la prima rata del 2013, i pagamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza non sono assoggettati a sanzioni né ad interessi di mora; i pagamenti effettuati oltre tale data ma entro la scadenza della seconda rata sono assoggettati ai soli interessi di mora.
4. Per l'anno 2013, in base alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2013, la scadenza dell'ultima rata, con la possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento dal primo giorno del mese di dicembre 2013, è fissata al 16 dicembre 2013 per le utenze non domestiche e al 30 dicembre per le utenze domestiche.
5. Per l'anno 2013 la maggiorazione è riservata allo Stato, la sua quantificazione è fissata da norma statale in 0,30 Euro per metro quadrato, non è modificabile dal Comune e deve essere versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.
6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tariffa di Igiene Ambientale.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi saranno utilizzati tutti gli elementi forniti per il previgente prelievo e/o quelli presenti nelle banche dati comunali;

8. Ove tali informazioni non fossero sufficienti potranno essere integrate tramite richieste agli utenti.
9. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 29, alle dichiarazioni presentate nel corso dello stesso anno oltre il termine dei 60 giorni previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento, non si applicano sanzioni.
10. Sino all'emanazione di disposizioni statali relative a nuovi criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta in vigore quanto disposto dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
11. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

Art. 39

Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2013.
2. Dal 01.01.2013 è abrogata la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) pur restando in vigore i regolamenti TARSU e TIA per gli anni di vigenza dei suddetti prelievi.
3. Il Comune e il Soggetto gestore continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e della TIA entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
4. Le denunce già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi disciplinata dal presente regolamento.

Art. 40

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento è da intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato “A”

Descrizione categorie utenza non domestica

D.P.R. 158/1999

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27.1 Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 27.2 Ortofrutta
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club